

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1917 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 2016****che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione
frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES***[notificata con il numero C(2016) 6835]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/821/CE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.
- (2) In seguito alle comunicazioni del Belgio, della Francia, dell'Italia e dei Paesi Bassi, sarebbe opportuno modificare le voci relative al posto d'ispezione frontaliere di Brussels South Charleroi Airport in Belgio, del porto di Marsiglia in Francia, dell'aeroporto di Milano-Malpensa in Italia e dell'aeroporto di Amsterdam nei Paesi Bassi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (3) In seguito alla comunicazione della Grecia, il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliere presso la ferrovia di Idomeni è stato sospeso. Occorre pertanto modificare la voce relativa a tale posto d'ispezione frontaliere nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE per la Grecia.
- (4) La Spagna ha comunicato che vi sono state modifiche ai centri d'ispezione presso il posto d'ispezione frontaliere dell'aeroporto di Barcellona. Occorre pertanto modificare la voce relativa a tale posto d'ispezione frontaliere nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE per la Spagna.
- (5) In seguito alla comunicazione dell'Italia, è stato aggiunto un nuovo centro d'ispezione al posto d'ispezione frontaliere presso il porto di Napoli. Occorre pertanto modificare la voce relativa a tale posto d'ispezione frontaliere nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE per l'Italia.
- (6) In seguito alle comunicazioni dell'Italia e dell'Ungheria, il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliere presso l'aeroporto di Genova e del posto d'ispezione frontaliere presso la ferrovia di Kelebia è stato soppresso. Occorre pertanto sopprimere le voci relative a tali posti d'ispezione frontalieri dall'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE per l'Italia e l'Ungheria.
- (7) L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES).

⁽¹⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽³⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GUL 296 del 12.11.2009, pag. 1).

- (8) In seguito alle comunicazioni della Germania e dell'Italia, sarebbe opportuno modificare diverse unità regionali e locali nell'elenco delle unità regionali e locali del sistema TRACES per la Germania e l'Italia di cui all'allegato II della decisione 2009/821/CE.
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) nella parte relativa al Belgio, la voce riguardante l'aeroporto Brussels South Charleroi è sostituita dalla seguente:

«Charleroi Airport	BE CRL 4	A			O(14)»
--------------------	----------	---	--	--	--------

b) nella parte relativa alla Grecia, la voce relativa alla ferrovia di Idomeni è sostituita dalla seguente:

«Idomeni (*)	GR EID 2	F		HC(2) (*)»	
--------------	----------	---	--	------------	--

c) nella parte relativa alla Spagna, la voce relativa all'aeroporto di Barcellona è sostituita dalla seguente:

«Barcelona	ES BCN 4	A	WFS	HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)	O
			Swissport	HC(2), NHC(2)	O»

d) nella parte relativa alla Francia, la voce relativa al porto di Marsiglia è sostituita dalla seguente:

«Marseille Port	FR MRS 1	P	Hangar 14		U(14), E
			Hangar 23	HC-T(1)(2), HC-NT(2)»	

e) la parte relativa all'Italia è così modificata:

i) la voce relativa all'aeroporto di Genova è soppressa;

ii) la voce relativa all'aeroporto di Milano-Malpensa è sostituita dalla seguente:

«Milano-Malpensa	IT MXP 4	A	Magazzini aeroportuali ALHA	HC(2), NHC(2)	
			ALHA Airport MXP SpA		U, E
			Cargo City MLE	HC(2)	O»

iii) la voce relativa al porto di Napoli è sostituita dalla seguente:

«Napoli	IT NAP 1	P	Molo Bausan	HC, NHC-NT	
			Terminal Flavio Gioia SpA	HC(2), NHC(2)»	

f) nella parte relativa all'Ungheria, la voce relativa alla ferrovia di Kelebia è soppressa;

g) nella parte relativa ai Paesi Bassi, la voce relativa all'aeroporto di Amsterdam è sostituita dalla seguente:

«Amsterdam	NL RTM 4	A	dnata B.V.	HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)	O(14)
			Schiphol Animal Centre		U, E, O(14)
			KLM-2		U, E, O(14)
			Fresh port	HC(2), NHC(2)	O(14)
			Kuehne + Nagel N.V.	HC-T(CH)(2)»	

2) l'allegato II è così modificato:

a) la parte relativa alla Germania è così modificata:

i) la voce relativa all'unità locale «DE00011 BERLIN» è sostituita dalla seguente:

«DE05111	BERLIN»
----------	---------

ii) le voci relative alle unità locali «DE08512 COTTBUS» e «DE11803 EMDEN, STADT» sono soppresse;

b) nella parte relativa all'Italia, la voce relativa all'unità locale «IT00004 TRENINO-ALTO ADIGE» è sostituita dalle due unità locali e regionali seguenti:

«IT00041 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IT00141	A.S. della P.A. di Bolzano
---------	----------------------------

IT00042 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

IT00542	Trento»
---------	---------